

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27456 Anno 2026
Presidente: BELMONTE MARIA TERESA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udiencia: 19/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Silvestri Domenico nato a Napoli il 26/04/1967

avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in riferimento al capo 1), limitatamente ai crediti non riscossi, e per l'annullamento senza rinvio nel resto;

udito il difensore del ricorrente, avv. Arturo Cola, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, in punto di affermazione di responsabilità, la pronuncia di condanna di primo grado di Domenico Silvestri per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi nella veste di vicepresidente del consiglio di

amministrazione della società fallita, Silvestri s.r.l., dal 16 dicembre 2002 al 9 settembre 2009.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo, denuncia vizio di motivazione risultante dal provvedimento impugnato, rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quanto alle contestate condotte distrattive relative alle rimanenze e alle disponibilità liquide, nonché alle immobilizzazioni immateriali.

2.2. Con il secondo motivo, deduce, ancora con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto alla distrazione di crediti, anzitutto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 521 del medesimo codice.

A questo riguardo, rileva che il capo di imputazione fa riferimento a una specifica condotta di distrazione di crediti per complessivi euro 4.594.034,00 di cui al bilancio al 31 dicembre 2010 e alla relativa nota integrativa o, comunque, alla mancata attivazione per esercitare azioni legali volte al recupero da terzi.

Sennonché, come emerge dalla decisione impugnata, tali crediti erano costituiti dai finanziamenti erogati nell'anno 2004 dalla fallita alla società immobiliare del gruppo, ossia la Niwa Immobiliare r.s.l.

E, allora, sostiene che, nella prospettazione accusatoria, non era stata contestata la distrazione delle risorse al momento dell'erogazione dei finanziamenti, in quanto l'azione penale era stata esercitata rispetto a una presunta distrazione di tali crediti successiva al bilancio approvato, dovendosi da ciò desumere che il Pubblico ministero aveva ritenuto legittimi i finanziamenti dell'anno 2004 e, di conseguenza, la sentenza impugnata aveva violato il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. laddove aveva ritenuto la distrazione integrata proprio da tali finanziamenti infragruppo.

Sotto un secondo aspetto, lamenta, comunque, mancanza assoluta di motivazione della decisione censurata in ordine ai vantaggi compensativi derivanti dal finanziamento alla società Niwa Immobiliare, costituiti dalla prestazione, da parte di questa, di garanzia dei debiti della fallita con il proprio intero patrimonio immobiliare, come attestato dall'esito delle relative procedure esecutive immobiliari, che si erano concluse con il pieno ristoro di alcuni creditori (ovvero le società Banco di Napoli s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Renault s.p.a.) della Silvestri s.r.l.

2.3. Con il terzo motivo lamenta inosservanza dell'art. 216 l. fall. poiché era stato condannato per entrambi i delitti ascritti, per fatti commessi dopo la cessazione dalla carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione, in quanto, alla data delle dimissioni del 9 settembre 2009, le poste attive indicate nella prospettazione accusatoria erano sussistenti, poiché riportate nel bilancio del 31 dicembre 2010 e, d'altra parte, la contabilità era stata tenuta in modo regolare, ed infatti utilizzata per predisporre i successivi bilanci, dei quali era stata ritenuta l'attendibilità dalla stessa pronuncia cesurata per ritenere integrate le condotte distrattive.

Evidenzia che l'affermazione della sua responsabilità sul presupposto che egli aveva dismesso esclusivamente la veste di vice presidente del consiglio di amministrazione della società, e non anche quella di socio e la relativa quota, al punto che, nel 2012, insieme al fratello, aveva condiviso la scelta aziendale di trasferire al sede in Inghilterra nonché quella di trasformare la s.r.l. in L.t.d., era stata contestata in appello ponendo in rilievo che essa sarebbe potuta derivare in via esclusiva da una gestione di fatto della società e non dalla qualità di socio e ciò, viepiù, a fronte della prova documentale addotta in ordine allo svolgimento di un'altra attività lavorativa da parte di esso ricorrente già dall'anno 2009.

Rispetto a tali censure assume che la Corte territoriale ha fornito risposte non pertinenti, ancorate al caso del socio consapevole delle condotte distrattive e all'amministratore di diritto solo formale.

2.4. Mediante il quarto motivo, denuncia, con peculiare riguardo al proprio concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione, a fronte della relativa condanna, nonostante la dismissione della carica nel mese di settembre dell'anno 2009, per assunte inadempienze contabili e documentali rilevate sin dall'inizio e mai superate, dato, questo, in contrasto con l'altra parte della decisione impugnata nella quale si legge che i libri e le scritture contabili della società erano ferme al bilancio dell'anno 2010, come, peraltro, contestato nella prospettazione accusatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito.

1.1. Per ragioni di priorità logica devono, innanzi tutto, essere vagliati i motivi dal secondo al quarto.

2. Con riguardo al secondo motivo occorre osservare quanto segue.

2.1. Le relative doglianze, nella prima parte, non sono fondate.

Al riguardo, infatti, occorre rammentare che, in omaggio alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, talché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051).

Nella fattispecie in esame, a differenza di quanto sostenuto dal Silvestri, dalla prospettazione accusatoria, poteva evincersi che la condotta contestata si era realizzata, a fronte dell'ingente credito nei confronti della società collegata, in via alternativa proprio nella concessione del credito "o comunque" nella mancata attivazione, negli anni successivi e fino al 2010, di iniziative legali volte al recupero del credito stesso. Con conseguente possibilità, pertanto, del ricorrente di esercitare in modo congruo il proprio diritto di difesa anche in ordine all'avvenuta concessione del credito.

2.2. Lo stesso motivo, nella sua seconda parte, è invece fondato, per le ragioni di seguito esposte.

La Corte di appello, che ha pure correttamente richiamato i principi, ormai consolidati, espressi nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675), ha finito, tuttavia, per non applicarli in modo corretto a fronte delle allegazioni e prove puntualmente addotte dal Silvestri.

In particolare, infatti, la decisione censurata ha omissis di chiarire per quali ragioni non siano stati considerati idonei vantaggi compensativi le garanzie prestate dalla società beneficiaria del credito sui propri beni immobili, garanzie grazie alle quali alcuni creditori della stessa fallita hanno potuto soddisfare i propri crediti, regolarmente ammessi al passivo della procedura concorsuale, già in sede esecutiva.

3. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sono anch'essi fondati.

Invero, nella prospettazione accusatoria si fa riferimento, quanto alla posizione dell'imputato, al suo ruolo di vicepresidente della società fallita dal 16 dicembre 2002 al 9 settembre 2009, senza, dunque, contestare al medesimo di essere stato, anche successivamente alla dismissione della carica formale, amministratore di fatto della stessa, né di aver posto in essere condotte criminose dopo tale momento.

Sebbene sia principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale un soggetto venga condannato per delitti di bancarotta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, è, a tal fine, necessario che resti immutata la condotta delittuosa (Sez. 5, n. 11158 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289597; Sez. 5, n.4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Rv. 246100).

Ora, occorre rilevare, anzitutto, che, nel caso in esame, le condotte distrattive sono state modulate, nel medesimo capo di imputazione, avendo riguardo ai dati risultanti dal bilancio alla data del 31 dicembre 2010, momento successivo alla dismissione dalla carica formale del ricorrente, al momento della quale sembra doversi piuttosto desumere che quei beni – salva l'inattendibilità delle scritture contabili sottese al bilancio medesimo – dovevano essere allora presenti nel patrimonio sociale.

L'attendibilità delle scritture, tuttavia, che non è stata posta in discussione (sebbene nel capo 2) della rubrica mancasse una perimetrazione temporale delle condotte contestate quanto alla bancarotta documentale) dalle decisioni di merito che, anzi, proprio sulla scorta della regolarità della contabilità fino alla predisposizione del bilancio dell'anno 2010, hanno ritenuto integrate le condotte distrattive.

L'imputato è stato ritenuto, tuttavia, responsabile sia per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva che per quello di bancarotta fraudolenta

documentale, pur in assenza della contestazione di condotte poste in essere dopo la dismissione della carica formale.

Il *vulnus* è vieppiù rilevante, almeno sul piano argomentativo, perché la responsabilità del Silvestri è stata affermata in ragione del ruolo di mero socio che egli ha continuato a rivestire nella società fallita, ruolo di per sé inidoneo, specie in una società di capitali, a ricondurre al socio non amministratore la gestione di fatto della società, nonché per la circostanza, descritta in modo generico, e dunque a tal fine inadeguato, dalle pronunce di merito, che avrebbe “condiviso e partecipato” alla scelta del fratello di trasferire la sede sociale in Inghilterra e alla trasformazione della s.r.l. in L.t.d.

4. Previo assorbimento del primo motivo, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così è deciso, 19/06/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Maria Teresa Belmonte